

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE

15 aprile 2025 (prima convocazione)

17 aprile 2025 (seconda convocazione)

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI AATECH S.P.A. SB
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE**

Signori Azionisti portatori di Azioni Ordinarie di AATECH S.p.A. SB (di seguito anche la "**Società**" o "**AATECH**"),

il Consiglio di Amministrazione di AATECH mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea speciale dei portatori di Azioni Ordinarie convocata presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, nonché, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presso dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in **prima convocazione per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 11.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, stessi luoghi e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. della proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 7 voti. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- 1) ***Approvazione ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. della proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 7 voti. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

In relazione all'**unico argomento** iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale,

il Consiglio di Amministrazione di AATECH in data 27 marzo 2025 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria della Società ("**Assemblea**") la proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo ("**Azioni a Voto Plurimo**"), da 3 a 7 voti per ciascuna Azione a Voto Plurimo, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale ("**Statuto**").

Siete stati convocati in assemblea speciale ("**Assemblea Speciale**") per approvare, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., la predetta proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo.

Si ricorda che il capitale sociale della Società è suddiviso in n. 6.848.800 azioni, di cui 5.504.800 azioni ordinarie e 1.344.000 Azioni a Voto Plurimo. Tali Azioni a Voto Plurimo, escluse dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("**EGM**") sono interamente possedute da Alessandro Andreozzi, socio di controllo della Società con una partecipazione attuale pari all'62,33% del capitale sociale e titolare del 72,95% dei diritti di voto complessivi.

La facoltà di emettere azioni a voto plurimo è prevista dall'art. 2351, comma 4, cod. civ., con l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine e così la stabilità dell'azionariato delle società. Nel contesto dell' ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM ("**IPO**"), e di trasformazione di AATECH in società per azioni, l'attribuzione al socio di controllo delle Azioni a Voto Plurimo è stata infatti effettuata al fine di consentire al socio fondatore di consolidare la propria posizione all'interno della Società, permettendo allo stesso di disporre della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea ordinaria e straordinaria, alla luce degli inevitabili effetti diluitivi che la quotazione avrebbe comportato.

Secondo quanto previsto all'art. 5 dello Statuto, alle Azioni a Voto Plurimo, conformemente all'articolo 2351, comma 4, cod. civ. (prima vigente), sono attribuiti 3 voti per ciascuna Azione.

Al riguardo, si segnala che l'art. 13, recante disposizioni in materia di voto plurimo, della Legge del 5 marzo 2024, n. 21, entrata in vigore lo scorso 27 marzo 2024, ha modificato l'art. 2351, comma 4, cod. civ. prevedendo l'incremento da 3 sino a 10 del numero massimo di diritti di voto attribuibili a ciascuna azione a voto plurimo.

Tale modifica prospetta quindi alle società che hanno emesso azioni a voto plurimo due alternative: (a) innalzare oltre 3 il numero dei voti attribuiti a ciascuna azione a voto plurimo già in circolazione; (b) creare una nuova categoria di azioni con voto plurimo

superiore a tre in aggiunta a quella, o quelle, già esistenti.

In considerazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina applicabile alle azioni a voto plurimo, il socio di controllo della Società, Alessandro Andreozzi, ha richiesto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di AATECH di convocare un'assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di incremento del numero di voti da attribuire a ciascuna Azione a Voto Plurimo in suo possesso da 3 a 7 voti.

A sostegno della propria proposta, Alessandro Andreozzi ha rilevato che l'incremento di numero di voti a proprio favore premierebbe e incentiverebbe il proprio investimento a medio-lungo termine nella Società, e così la stabilità dell'azionariato, anche considerata la possibilità di future operazioni di aumento di capitale, volte a patrimonializzare la Società e sostenerne le strategie di crescita. La stabilità dell'azionariato rappresenta un valore per la Società, consentendo l'incremento durevole del valore delle proprie azioni e supportando una crescita dell'impresa non solo profittevole, ma anche sostenibile nel corso del tempo. I progetti di sviluppo della Società, infatti, sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e richiedono il supporto di Azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate a tale orizzonte temporale.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con la convocazione dell'assemblea per decidere in merito a tale argomento, considerata

- (i) la possibilità di future operazioni di aumento di capitale volte a patrimonializzare la Società e sostenerne le strategie di crescita e
- (ii) che i progetti di crescita della Società sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e richiedono il supporto degli azionisti (e, in particolare, del socio di controllo) le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate a tale orizzonte temporale.

È stato ritenuto infatti che l'incremento del numero dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo avrebbe l'effetto di garantire l'accesso a nuovo capitale di rischio, pur consentendo di mantenere la stabilità del controllo della Società da parte dell'attuale socio di maggioranza, in tal modo supportando l'incremento durevole del valore delle azioni di AATech e una crescita dell'impresa non solo profittevole, ma anche sostenibile nel corso del tempo.

Si segnala che, in considerazione dell'approvazione della proposta di incremento dei voti attribuiti alle Azioni a Voto Plurimo, gli attuali Azionisti della Società, diversi dal socio di controllo, subiranno una diluizione massima del 20,36% del capitale votante. Il Socio di controllo acquisirà, infatti, il 82,70% dei diritti di voto complessivi.

Per contro, gli attuali Azionisti non subiranno alcuna diluizione rispetto ai diritti patrimoniali o ai diritti amministrativi diversi dal diritto di voto.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha dunque deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di incremento da 3 a 7 del numero di voti da assegnare alle Azioni a Voto Plurimo.

Nella tabella seguente vengono messi a confronto il testo vigente dell'art. 5 dello Statuto, ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e, in carattere barrato, le parti eliminate:

Statuto attuale	Modifiche proposte
Articolo 5	Articolo 5
5.1 <i>[omissis]</i>	5.1 <i>[omissis]</i>
5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto. Le azioni a voto plurimo danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna.	5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto. Le azioni a voto plurimo danno diritto a 3 (tre) 7 (sette) voti ciascuna.
5.3 <i>[omissis]</i>	5.3 <i>[omissis]</i>
5.4 <i>[omissis]</i>	5.4 <i>[omissis]</i>
5.5 <i>[omissis]</i>	5.5 <i>[omissis]</i>
5.6 <i>[omissis]</i>	5.6 <i>[omissis]</i>
5.7 <i>[omissis]</i>	5.7 <i>[omissis]</i>
5.8 <i>[omissis]</i>	5.8 <i>[omissis]</i>
5.9 <i>[omissis]</i>	5.9 <i>[omissis]</i>

5.10 <i>[omissis]</i>	5.10 <i>[omissis]</i>
5.11 <i>[omissis]</i>	5.11 <i>[omissis]</i>
5.12 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle azioni a voto plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 3 (tre) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.	5.12 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle azioni a voto plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 3 37 (tre sette) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.
5.13 Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle azioni a voto plurimo per le quali si sia verificata una causa di conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando tre voti in luogo di uno per ciascuna azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 C.C.	5.13 Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle azioni a voto plurimo per le quali si sia verificata una causa di conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando tre sette voti in luogo di uno per ciascuna azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 C.C.
5.15 <i>[omissis]</i>	5.15 <i>[omissis]</i>
5.16 <i>[omissis]</i>	5.16 <i>[omissis]</i>

Si evidenzia che la modifica statutaria proposta dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, lett. g), cod. civ., a un valore di liquidazione pari a Euro 0,76 (zero virgola settantasei). Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e l'esercizio del diritto di recesso si rinvia alla relativa Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo

www.aatech.it, nella sezione Governance/Assemblee.

La modifica dello Statuto richiede ai sensi dell'art. 2376 Codice Civile una specifica delibera assunta dall'Assemblea Speciale dei possessori di azioni ordinarie che si terrà a valle dell'assemblea degli Azionisti, come da apposito avviso di convocazione.

Per tale motivo la delibera di modifica dello Statuto con riguardo ai diritti di voto delle Azioni a Voto Plurimo risulterà subordinata all'approvazione da parte dall'Assemblea Speciale dei portatori di azioni ordinarie, appositamente convocata a valle dell'Assemblea dei soci.

Inoltre, si segnala che, in ossequio ai migliori principi di *governance* previsti dalla *best practice* internazionale, principi che sono stati adottati in via assolutamente volontaria, in assenza di obblighi tecnico/legali, è previsto che l'efficacia della predetta delibera di modifica statutaria sia subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) i voti espressi nell'ambito dell'Assemblea Straordinaria dai soci contrari a tale delibera non rappresentino una percentuale superiore al 50% più una azione delle azioni ordinarie con diritto di voto, diverse da quelle detenute dal socio di controllo Alessandro Andreozzi;
- (ii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di AATECH comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ., nonché di eventuali terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione.

La verifica circa l'avveramento della predetta condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La condizione, apposta nell'esclusivo interesse della Società, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, tenere conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di soci o di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni a valori di mercato

che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

Si invita pertanto ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

- con riferimento all'**unico punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale:
"L'Assemblea Speciale degli Azionisti portatori di Azioni Ordinarie di AATECH S.p.A. SB,
- *udita l'esposizione e la presentazione della delibera;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *riconosciuta la sussistenza dell'interesse sociale per le ragioni illustrate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*
- *preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni, ai sensi dell'articolo 2437-ter cod. civ., per il caso di recesso;*

DELIBERA

1. *di modificare l'articolo 5.2, 5.12 e 5.13 dello Statuto di AATECH S.p.A. SB, recependo l'incremento del numero di voti attribuibili alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da tre a sette, secondo il testo che risulta dalla relazione illustrativa degli Amministratori allegata al presente verbale e, più in particolare, come segue:*

"Articolo 5

5.1 [omissis]

5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto. Le azioni a voto plurimo danno diritto a 7 (sette) voti ciascuna.

5.3 [omissis]"

5.4 [omissis]

5.5 [omissis]

5.6 [omissis]

5.7 [omissis]

5.8 *[omissis]*

5.9 *[omissis]*

5.10 *[omissis]*

5.11 *[omissis]*

5.12 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle azioni a voto plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 7 (sette) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

5.13 Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle azioni a voto plurimo per le quali si sia verificata una causa di conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando sette voti in luogo di uno per ciascuna azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 C.C.

5.15 *[omissis]*

5.16 *[omissis]" "*

Milano (MI), 27 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Alessandro Andreozzi